



**SERVIZIO DI ESPURGO E VERIFICA A MEZZO TELECAMERA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI
FOGNARIE GESTITI DA AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE**

CODICE CIG N. BCE666A526

PROGETTO 26054

1. MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO

Le modalità esecutive sono dettagliate nel capitolato speciale d'appalto – norme tecniche.

2. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE TECNICO DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto può nominare un assistente con il compito di vigilare affinché il servizio risulti corrispondente all'offerta.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo di un proprio direttore tecnico.

Al direttore tecnico dell'appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri a persone o beni in conseguenza di inesatta esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

3. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidatogli, restando inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita e non riduce la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza da parte del direttore dell'esecuzione e del suo assistente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione o il suo assistente avrà emanato.

L'appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

4. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Verona.

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi contemplati dal comma 1 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), a cui si fa integrale rinvio.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto:

- a) applicazione cumulativa di penali eccedenti il 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessazione dell'attività, liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato.

6. PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture emesse avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento e a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare dal DEC.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, o di inadempienza contributiva relativamente alle categorie anzidette di soggetti, si applica la disciplina di cui all'art. 11, comma 6, Codice. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata e motivata la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione del

certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore.

7. REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è consentita nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 60 del Codice, a cui si fa integrale rinvio.

8. PENALI

8.1 L'appaltatore incorre nella penale di € 800 nel caso di intervento con mezzi non idonei al tipo di servizio o, comunque, non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio.

8.2 L'appaltatore è tenuto, altresì, a corrispondere la penale pari ad € 300 per il ritardato intervento rispetto al termine indicato nell'ordine di servizio.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 122, comma 4, Codice, a cui si fa integrale rinvio.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta soglia percentuale trova applicazione l'art. 122 comma 5 lett. a) del Codice in materia di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore, con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in fase di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto secondo quanto stabilito dell'art. 106, comma 8, richiamato dall'art. 117, comma 3, ultimo capoverso, del Codice.

11. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 68, comma 7, Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

12. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

13. ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 124 del Codice, a cui si fa integrale rinvio.

14. RESTITUZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI E VIDEOISPEZIONI ESEGUITI

L'appaltatore deve, una volta realizzate le attività di videoispezione e di risanamento delle condotte, restituire alla stazione appaltante i disegni aggiornati di quanto effettivamente rilevato in sito, in merito allo stato delle condotte, al loro profilo, diametro, pendenza, ecc., in particolare:

- profili di posa delle condotte con indicate: dimensioni ed il materiale della condotta, la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore della tubazione, e l'eventuale natura del terreno ed indicazione quotata dei sottoservizi attraversati;
- una planimetria in scala adeguata indicante i tracciati delle condotte, l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione, delle eventuali caditoie, dei pozzetti di utenza, delle camerette di alloggio delle apparecchiature, dei pezzi speciali inseriti nella condotta, degli attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra particolarità. Tutte le opere dovranno essere ubicate e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito;
- fotografia digitale degli allacciamenti alle opere (manufatti, condotte, ecc.) riscontrati e di altre situazioni rilevate nel percorso della condotta.

Gli elaborati grafici devono essere consegnati in duplice copia cartacea ed in forma informatizzata in formato DWG e SHAPEFILE per l'implementazione sulla piattaforma cartografica della stazione appaltante.

La simbologia grafica, i livelli e le altre informazioni devono essere preventivamente concordate con la Direzione dell'esecuzione del contratto.

Gli elaborati fotografici riproducenti le opere (manufatti, condotte, ecc.) preesistenti devono essere restituiti in formato compresso JPG o TIFF.

La base cartografica sulla quale inserire i tracciati delle condotte e i manufatti eseguiti deve essere reperita a cura e spese dall'appaltatore.

Le videoispezioni devono essere restituite su supporto informatico, corredate da report cartaceo e digitale dell'intervento.

15. ONERI E OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a totale ed esclusivo carico e onere dell'appaltatore quanto segue:

- a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
 - b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, inquadrati adeguatamente per lo svolgimento dell'attività per cui sono preposti alla data dell'offerta, alla categorie e nella località in cui si svolge il servizio; nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'appaltatore è altresì tenuto a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che il medesimo non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.
 - c) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
- Il fatto che l'eventuale subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità;

- d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- e) mettere a disposizione tutti i mezzi d'opera, le attrezzature e le maestranze necessarie, di gradimento da parte della stazione appaltante;
- f) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc.;
- g) fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per il servizio;
- h) accettare, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, la coordinazione e la subordinazione alle esigenze di qualsiasi genere che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere, e ciò al fine di garantire, in ogni momento, la piena ed ottimale funzionalità del sistema in esercizio;
- i) eseguire, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, le varie opere nell'ordine prescritto dal Tecnico Responsabile, ancorché tale ordine non sia il più conveniente per l'Impresa;
- l) obbligarsi a non allontanarsi dagli impianti prima di aver una situazione giudicata idonea, in termini di sicurezza e affidabilità di esercizio, dal Tecnico Responsabile;
- m) verbalizzare gli incontri con particolare riguardo alla motivazione delle scelte adottate;
- n) l'obbligo dell'appaltatore eventualmente coadiuvato dai propri specialisti a intervenire a tutte le riunioni in cui la stazione appaltante ritenesse utile la sua collaborazione al fine del buon esito del servizio.
- o) i rischi di perdite o danni che le apparecchiature possono subire durante il trasporto, la messa in opera e il ritiro, sempre che non siano determinati da fatti della stazione appaltante.
- p) provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti e nel rispetto dell'ambiente;
- q) stipulare apposita Convenzione con Depurazioni Benacensi scarl al fine di poter smaltire i reflui presso l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda e S. Ambrogio di Valpolicella;
- r) di avere nella propria disponibilità un idoneo deposito mezzi in uno dei comuni interessati dal servizio in oggetto.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

16.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'appaltatore deve tenere conto che molti interventi prevedono l'utilizzo di DPI per l'accesso in luoghi confinati o con pericolo di inquinamento.

16.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare ad AGS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante altresì le notizie di cui al comma 28 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

16.3 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33.
2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei vari cantieri, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.